

## **DETERMINAZIONE N. 92/2020 del 25.06.2020**

**OGGETTO:** Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di Remote Terminal Unit (RTU) finalizzata al rifacimento del sistema di telecontrollo per 106 impianti – progetto 19174.

Codice CIG n. 81535813E5

**Revoca ex art. 21-quinques, L. 241/1990, art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016 – rettifica determinazione n. 75/2020.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017 e in data 11.12.2018,

#### **premesse**

**che** Azienda Gardesana Servizi S.p.a. gestisce il servizio idrico integrato nell'interesse dei Comuni soci dell'entroterra e della sponda veronese del lago di Garda;

**che** ausilio essenziale nella gestione del sistema fognario e depurativo, orientato all'ottimizzazione delle risorse, è offerto dal monitoraggio e telecontrollo di acque reflue, livelli di serbatoi e depurazione delle acque transittanti nella rete fino al recapito all'utenza;

**che** al fine di attuare il monitoraggio della rete relativa agli impianti acquedottistici e fognari sono stati installati sistemi di telecontrollo la cui obsolescenza ne rivela l'incompatibilità con le più moderne tecnologie;

**che**, in data 20 novembre 2019, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, con determina del Direttore Generale n. 249/2020 è stata indetta la procedura negoziata sottosoglia eurounitaria per l'affidamento della fornitura di Remote Terminal Unit (RTU) proprio nella prospettiva tesa all'adeguamento tecnologico del sistema di telecontrollo in relazione a 106 impianti in uso ad Ags S.p.a., ente aggiudicatore;

**che** detta procedura evidenziale, ancora in corso, è connotata dalla mera pendenza del subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta presentata dal concorrente primo classificato;

**considerato che**

AGS S.p.a. e Garda Uno, S.p.a., in data 23 aprile 2019, hanno stipulato l'accordo ex art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, quale modello organizzativo e procedimentale volto, tra l'altro, allo sviluppo in regime cooperativo di "quadri" e "strumenti" di supporto al sistema di telecontrollo, attività qualificata come di comune interesse;

- la collaborazione testé menzionata ha conseguito un livello di adeguata concretizzazione, essendosi tradotta nella previsione attuativa del "Progetto 3 - infrastrutture di interfaccia (quadri tlc impianti) per la piattaforma tecnologica polifunzionale ed attività connesse";
- detto "Progetto 3", nel contemplare a carico di Garda Uno "assemblaggio" e "installazione" del "quadro" elettrico, ove allocare R.T.U., con finalità di supporto e interfacciamento rispetto al telecontrollo fornito da AGS, definisce compiutamente le caratteristiche che tale "quadro" deve rivestire, prescrivendo l'utilizzo strumentale di "RTU S550 Lacroix - Sofrel", quale elemento concorrente alla funzionalità del sistema;

**rivelato che**

- la revoca dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 21 *quinques*, L. n. 241/1990, è possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nella forma tipica dello *ius poenitendi*;
- il contesto surriferito, caratterizzato dal ricorso al "partenariato pubblico - pubblico" per lo sviluppo e la gestione di "quadri" e "strumenti" di supporto al sistema di telecontrollo, impone una valutazione *ex novo* dell'interesse pubblico originario, sfociata *ab imis* nell'indizione della procedura negoziata in epigrafe, conseguente pubblicazione dell'avviso per indagine di mercato e succedaneo invio di lettere d'invito;
- detta rinnovata valutazione sconsiglia la prosecuzione della stessa procedura in ragione del complessivo ripensamento in ordine all'opportunità di attrarre la fornitura di RTU, strumento deputato al concorso realizzativo di quadri elettrici, al regime di cooperazione congiunta già perfezionato con Garda Uno;
- la fase pendente del procedimento evidenziale di cui in premessa, coincidente con la verifica di anomalia dell'offerta, integra un segmento subprocedimentale non idoneo a radicare un legittimo affidamento in ordine all'aggiudicazione dell'appalto;

**Visti** l'art. 21 *quinques*, L. n. 241/1990 e l'art. 32 comma 8, D.lgs. n. 50/2016;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rettificare la determinazione direttoriale n. 75/2020 del 08.06.2020, nei termini risultanti dalle "premesse" ultimo capoverso e dal "rilevato" ultimo capoverso.

Visto di regolarità  
Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti  
(Dott.ssa Paola Bersani)

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, li 25.06.2020

AAC/PB/vg